

FEDERAZIONE ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO

PRESIDENZA NAZIONALE

Interpretazioni autentiche del vigente Regolamento della Federazione Italiana degli ExAllievi/e di Don Bosco Ex art. 64 comma 2° Reg.

Articolo 9 lettera B

“Preclusioni ed incompatibilità delle cariche”

Il dubbio interpretativo per il quale si richiede l'interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguarda **la candidabilità o meno di persone che già ricoprono cariche politiche e/o amministrative pubbliche.**

DELIBERA della Presidenza nazionale di interpretazione autentica estensiva art. 9 lettera B del Reg.:

La Presidenza nazionale con delibera a maggioranza semplice interpreta l'art. 9 lettera B Reg. **nel senso di estendere la valenza della preclusione alla candidatura alla carica di Presidente, a qualsivoglia livello associativo, agli Exallievi/e persone che già ricoprono cariche politiche e/o amministrative pubbliche.**

Articoli 34, 36 e 37

“Consiglio ispettoriale” “Elezioni del Presidente ispettoriale” ed “Elezioni dei consiglieri della Presidenza ispettoriale”

Articoli 46, 48, 49 e 50

“Consiglio nazionale” “Elezioni del Presidente nazionale” “Elezioni dei consiglieri della Presidenza nazionale ed “Elezioni del Collegio dei revisori dei conti”

I dubbi interpretativi per i quali si richiede l'interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguardano **le modalità di esercizio del diritto di voto elettivo** da parte dei **soci integrativi** e dei Consigli ispettoriali e dei Consigli nazionali **con esclusiva funzione elettiva** rispettivamente sia dei Presidenti ispettoriali e dei consiglieri delle Presidenze ispettoriali sia del Presidente nazionale, dei consiglieri della Presidenza nazionale e del Collegio dei revisori dei conti. In particolare, **stante la formulazione generica degli articoli del Regolamento di cui in epigrafe riguardanti il quesito interpretativo in parola**, ci si domanda **in primis se i suddetti soci integrativi elettivi siano titolari di un potere di delega sia attiva** (nel senso di conferire delega) **sia**

passiva (nel senso di ricevere delega) **dell'esercizio del proprio diritto di voto elettivo e in subordine nonché *in secundis*, se in caso di riconoscimento del suddetto potere di delega il medesimo soffre di limiti soggettivi e/o oggettivi.**

DELIBERA della Presidenza nazionale di interpretazione autentica estensiva degli articoli 34, 36 e 37 nonché 46, 48, 49 e 50 Reg.:

La Presidenza nazionale con delibera unanime interpreta il combinato disposto degli articoli 34, 36 e 37 nonché 46, 48,49, e 50 Reg. **nel senso di estenderne la portata dispositiva letterale sia riconoscendo ai soci integrativi dei Consigli ispettoriali e del Consiglio nazionale con esclusiva funzione elettiva la titolarità di un potere di delega tanto attiva quanto passiva dell'esercizio del proprio diritto di voto elettivo sia stabilendo che soggettivamente i predetti soci possano conferire o ricevere una sola delega e in forma scritta, esclusivamente per l'esercizio del diritto di voto in sede elettiva delle cariche ispettoriali e nazionali, solo a o da un altro socio avente diritto (sia anch'esso integrativo sia esso componente avente diritto della Presidenza della Federazione ispettoriale di appartenenza) appartenente alla medesima Federazione ispettoriale.**

MOTIVAZIONE: tale opzione ermeneutica estensiva è figlia di un'interpretazione sistematica e coordinata delle disposizioni del Regolamento. La titolarità del potere di delega attiva e passiva dell'esercizio del proprio diritto di voto elettivo da parte dei soci integrativi elettivi discende anzitutto dal riconoscimento esplicito di tale diritto di voto operato in modo generale dagli articoli 10 e 17 del Regolamento e in modo particolare dagli articoli 34, 36 e 37 nonché 46, 48, 49 e 50 sempre del Regolamento e dalla conseguente applicazione del principio generale del diritto oggettivo secondo cui la riconosciuta titolarità di un diritto comprende sempre il potere di delegarne soggettivamente l'esercizio salvo che sia stabilito diversamente ed esplicitamente dalla relativa fonte normativa, nel nostro caso il Regolamento associativo. Poiché dalla disamina attenta delle disposizioni regolamentari non risulta alcun divieto esplicito di delega per i soci integrativi elettivi, si può senza dubbio affermare, alla luce di quanto sopra esplicito, che certamente i soci integrativi dei Consigli ispettoriali e nazionali con funzione elettiva delle cariche sociali ispettoriali e nazionali godono del potere di delega attiva e passiva dell'esercizio del proprio diritto di voto elettivo.

Riguardo ai limiti oggettivi dell'esercizio del proprio diritto di voto, va anzitutto precisato che oggettivamente il socio integrativo elettivo può conferire o ricevere una sola delega e in forma scritta, nei limiti soggettivi appresso specificati, solo per esercitare un diritto di voto elettivo visto che tale è la natura funzionale (solo elettiva) del medesimo. Riguardo invece ai limiti soggettivi, dalla lettura coordinata degli articoli 34 e 46 Reg. risulta chiaramente la volontà regolamentare di tracciare con riguardo alla delegabilità soggettiva, una distinzione netta tra i membri aventi diritto dei Consigli ispettoriali e del Consiglio nazionale provenienti rispettivamente dalle Unioni e dalle Federazioni ispettoriali e quelli invece provenienti rispettivamente dalle Presidenze ispettoriali e dalla Presidenza nazionale. Dovendo, per Regolamento, i soci integrativi elettivi provenire rispettivamente dalle Unioni e dalle Federazioni ispettoriali ma non far parte, sempre rispettivamente, delle Presidenze ispettoriali e della Presidenza nazionale, risulta chiaro, interpretando estensivamente il disposto degli artt. 34 e 46, terzultimo e quartultimo comma, che i soci integrativi elettivi possono conferire o ricevere delega solo a e da un altro membro avente diritto (dei Consigli ispettoriali o del Consiglio nazionale) della Federazione ispettoriale di appartenenza, sia esso un altro socio integrativo elettivo sia esso un membro avente diritto della Presidenza, ambedue della Federazione ispettoriale di appartenenza.

Articoli 32, 36 e 37

“Federazioni ispettoriali”, “Elezione del Presidente ispettoriale” ed “Elezione dei consiglieri della Presidenza ispettoriale

Il dubbio interpretativo per il quale si richiede l'interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguarda **la titolarità soggettiva del potere di nomina dei componenti la commissione elettorale per l'elezione del Presidente e dei consiglieri della Presidenza di una nuova Federazione ispettoriale nata dall'unificazione, regolarmente deliberata dal Consiglio nazionale ex artt. 32 e 47 Reg., di due o più Federazioni ispettoriali preesistenti.**

DELIBERA della Presidenza nazionale di interpretazione autentica **estensiva** degli articoli 32, 36 e 37 Reg.:

La Presidenza nazionale con delibera unanime interpreta il combinato disposto degli articoli 32, 36 e 37 Reg. **nel senso di estenderne la portata dispositiva** riconoscendo, in caso di **unificazione** di Federazioni ispettoriali, alle Presidenze delle Federazioni ispettoriali preesistenti riunite **in seduta comune la titolarità del potere di nomina dei componenti la commissione elettorale** per l'elezione del Presidente e dei consiglieri della Presidenza della nuova Federazione ispettoriale..

MOTIVAZIONE: tale opzione ermeneutica **estensiva** discende dall'applicazione di un semplice e generale principio del diritto oggettivo che in caso di fusione omogenea di enti collettivi riconosce ai rispettivi organi direttivi la funzione di regolazione e/o applicazione della relativa procedura.

Articoli 32, 34 e 35

“Federazioni ispettoriali”, “Consiglio ispettoriale” e “Compiti del Consiglio ispettoriale

Il dubbio interpretativo per il quale si richiede l'interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguarda **l'individuazione dell'organo, nella sua precisa composizione strutturale, legittimato e competente a eleggere, la prima volta successiva all'unificazione, il Presidente e i consiglieri della Presidenza di una nuova Federazione ispettoriale nata dall'unificazione, regolarmente deliberata dal Consiglio nazionale ex artt. 32 e 47 Reg., di due o più Federazioni ispettoriali preesistenti.**

DELIBERA della Presidenza nazionale di interpretazione autentica degli articoli 32, 34, e 35 Reg.:

La Presidenza nazionale con delibera unanime interpreta **il combinato disposto degli articoli 32, 34 e 35 Reg. nel senso di estenderne la portata dispositiva** riconoscendo, in caso di **unificazione** di Federazioni ispettoriali preesistenti, a un **Consiglio ispettoriale elettivo**, formato, **ex art. 34 1° e 3° comma, solo dai membri aventi diritto delle Presidenze di tutte le Unioni comprese nelle Federazioni ispettoriali preesistenti, dai**

soci distintivi d'oro di quest'ultime e dai relativi soci integrativi elettivi nel numero fissato in base **all'appendice A Reg., con l'esclusione dei componenti le Presidenze ispettoriali preesistenti che decadono in seguito alla delibera di unificazione**, la **legittimazione** e la **competenza** ad eleggere, la prima volta successiva all'unificazione, il Presidente e dei consiglieri della Presidenza della **nuova** Federazione ispettoriale.

MOTIVAZIONE: tale opzione ermeneutica discende dall'applicazione degli articoli 32, 34 e 35 del Regolamento coordinata con il principio generale del diritto che in caso di avvenuta fusione omogenea di enti collettivi stabilisce la decadenza dei rispettivi e preesistenti organi direttivi. Infatti, in base all'art. 32 Reg. l'unificazione di due o più Federazioni ispettoriali dà vita a una nuova Federazione ispettoriale che comprende tutte le Unioni delle Federazioni ispettoriali preesistenti. Ai sensi, poi, dell'art. 34 Reg., tutte le Federazioni ispettoriali hanno un Consiglio ispettoriale che in sede elettiva è formato dai Presidenti, i Vice Presidenti e i Delegati delle Unioni nonché dai soci distintivi d'oro, ad esse appartenenti, dai relativi soci integrativi elettivi nel numero fissato in base all'appendice A del Regolamento ma, nella fattispecie del Consiglio ispettoriale elettivo immediatamente successivo all'unificazione, non dai componenti le Presidenze ispettoriali preesistenti (che nel caso specifico della prima elezione ispettoriale successiva all'unificazione non possono parteciparvi) in quanto membri di organi decaduti in applicazione del principio giuridico generale sopra menzionato. In chiusura, l'art. 35 lettera c Reg. assegna al Consiglio ispettoriale, in composizione integrata nonché parzialmente modificata nel caso qui in esame, il compito di eleggere il Presidente ispettoriale e i consiglieri della Presidenza ispettoriale.

Roma, 5 maggio 2017

I relatori ed estensori

Enrico Leone

Mauro Loi

FEDERAZIONE ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO

PRESIDENZA NAZIONALE

Interpretazioni autentiche del vigente Regolamento della Federazione Italiana degli ExAllievi/e di Don Bosco Ex art. 64 comma 2° Reg.

Articolo 9

“Preclusioni ed incompatibilità delle cariche”

Il **dubbio interpretativo** per il quale si richiede l'interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguarda **l'esatto ambito di applicazione dell'art. 9 lettera B 1° comma del vigente Regolamento sulla incompatibilità esterna delle cariche associative** che così recita: **“Il candidarsi o l'assumere cariche politiche e/o amministrative pubbliche è incompatibile con le cariche di Presidente e di Vice Presidente a tutti i livelli”**. In particolare non è chiaro se l'incompatibilità esterna, così come sopra descritta, operi sempre o solo nel caso in cui la candidatura o l'assunzione di una carica pubblica, politica o amministrativa, siano successive o coeve (ma non antecedenti) all'elezione del socio Exallievo/a alla carica di Presidente o di Vice Presidente a tutti i livelli associativi.

DELIBERA della Presidenza nazionale di interpretazione autentica **restrittiva** dell'art. 9 lettera B 1° comma Reg.:

La Presidenza nazionale, con delibera adottata a maggioranza semplice, interpreta il disposto dell'art. 9 lettera B 1° comma Reg. **nel senso di limitarne l'applicazione ai soli casi in cui** la candidatura o l'assunzione di una carica pubblica, politica o amministrativa, **siano successive o coeve ma non antecedenti** all'elezione del socio Exallievo/a alla carica di Presidente o di Vice Presidente a tutti i livelli associativi.

MOTIVAZIONE: tale opzione ermeneutica **restrittiva** discende non tanto dalla lettera, semanticamente non univoca, della norma regolamentare quanto dalla ricostruzione della *ratio* ad essa sottesa (che emerge dai lavori preparatori dell'allora commissione di revisione del Regolamento - Periodo 2000-2004) che vuole la stessa concepita e formulata non per precludere ai soci che già ricoprono cariche pubbliche politiche o amministrative la possibilità di rivestire ruoli direttivi nell'associazione **quanto invece per impedire ai soci che già ricoprono ruoli direttivi di strumentalizzare per fini personali di careerismo politico la loro posizione rilevante all'interno dell'Associazione, servendosi quindi dell'associazione e non servendola.**

Articoli 34, 36 e 37

“Consiglio ispettoriale” “Elezione del Presidente ispettoriale” ed “Elezione dei consiglieri della Presidenza ispettoriale”

Articoli 46, 48, 49 e 50

“Consiglio nazionale”, “Elezione del Presidente nazionale”, “Elezione dei consiglieri della Presidenza nazionale” ed “Elezione del Collegio dei revisori dei conti”

I **dubbi interpretativi** per i quali si richiede l'interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguardano **le modalità di esercizio del diritto di voto elettivo** da parte dei **soci integrativi** e dei Consigli ispettoriali e dei Consigli nazionali **con esclusiva funzione elettiva** rispettivamente sia dei Presidenti ispettoriali e dei consiglieri delle Presidenze ispettoriali sia del Presidente nazionale, dei consiglieri della Presidenza nazionale e del Collegio dei revisori dei conti. In particolare, **stante la formulazione generica degli articoli del Regolamento di cui in epigrafe riguardanti il quesito interpretativo in parola**, ci si domanda *in primis* **se i suddetti soci integrativi elettivi siano titolari di un potere di delega sia attiva** (nel senso di conferire delega) **sia passiva** (nel senso di ricevere delega) **dell'esercizio del proprio diritto di voto elettivo e in subordine nonché in secundis**, **se in caso di riconoscimento del suddetto potere di delega il medesimo soffra di limiti soggettivi e/o oggettivi.**

DELIBERA della Presidenza nazionale di interpretazione autentica estensiva degli articoli 34, 36 e 37 nonché 46, 48, 49 e 50 Reg.:

La Presidenza nazionale, con delibera adottata all'unanimità, interpreta il combinato disposto degli articoli 34, 36 e 37 nonché 46, 48, 49, e 50 Reg. **nel senso di estenderne la portata dispositiva letterale sia riconoscendo ai soci integrativi dei Consigli ispettoriali e del Consiglio nazionale con esclusiva funzione elettiva la titolarità di un potere di delega tanto attiva quanto passiva dell'esercizio del proprio diritto di voto elettivo sia stabilendo che soggettivamente i predetti soci possano conferire o ricevere una sola delega e in forma scritta, esclusivamente per l'esercizio del diritto di voto in sede elettiva delle cariche ispettoriali e nazionali, solo a o da un altro socio avente diritto (sia anch'esso integrativo sia esso componente avente diritto della Presidenza della Federazione ispettoriale di appartenenza) appartenente alla medesima Federazione ispettoriale.**

MOTIVAZIONE: tale opzione ermeneutica estensiva è figlia di un'interpretazione sistematica e coordinata delle disposizioni del Regolamento. La titolarità del potere di delega attiva e passiva dell'esercizio del proprio diritto di voto elettivo da parte dei soci integrativi elettivi discende anzitutto dal riconoscimento esplicito di tale diritto di voto operato in modo generale dagli articoli 10 e 17 del Regolamento e in modo particolare dagli articoli 34, 36 e 37 nonché 46, 48, 49 e 50 sempre del Regolamento e dalla conseguente applicazione del principio generale del diritto oggettivo secondo cui la riconosciuta titolarità di un diritto comprende sempre il potere di delegarne soggettivamente l'esercizio salvo che sia stabilito diversamente ed esplicitamente dalla relativa fonte normativa, nel nostro caso il Regolamento associativo. Poiché dalla disamina attenta delle disposizioni regolamentari non risulta alcun divieto esplicito di delega per i soci integrativi elettivi, si può senza dubbio affermare, alla luce di quanto sopra esplicito, che certamente i soci integrativi dei Consigli ispettoriali e nazionali con funzione elettiva delle cariche

sociali ispettoriali e nazionali godono del potere di delega attiva e passiva dell'esercizio del proprio diritto di voto elettivo.

Riguardo ai limiti oggettivi dell'esercizio del proprio diritto di voto, va anzitutto precisato che oggettivamente il socio integrativo elettivo può conferire o ricevere una sola delega e in forma scritta, nei limiti soggettivi appresso specificati, solo per esercitare un diritto di voto elettivo visto che tale è la natura funzionale (solo elettiva) del medesimo. Riguardo invece ai limiti soggettivi, dalla lettura coordinata degli articoli 34 e 46 Reg. risulta chiaramente la volontà regolamentare di tracciare con riguardo alla delegabilità soggettiva, una distinzione netta tra i membri aventi diritto dei Consigli ispettoriali e del Consiglio nazionale provenienti rispettivamente dalle Unioni e dalle Federazioni ispettoriali e quelli invece provenienti rispettivamente dalle Presidenze ispettoriali e dalla Presidenza nazionale. Dovendo, per Regolamento, i soci integrativi elettivi provenire rispettivamente dalle Unioni e dalle Federazioni ispettoriali ma non far parte, sempre rispettivamente, delle Presidenze ispettoriali e della Presidenza nazionale, risulta chiaro, interpretando estensivamente il disposto degli artt. 34 e 46, terzultimo e quartultimo comma, che i soci integrativi elettivi possono conferire o ricevere delega solo a e da un altro membro avente diritto (dei Consigli ispettoriali o del Consiglio nazionale) della Federazione ispettoriale di appartenenza, sia esso un altro socio integrativo elettivo sia esso un membro avente diritto della Presidenza, ambedue della Federazione ispettoriale di appartenenza.

Articoli 32, 36 e 37

“Federazioni ispettoriali”, “Elezione del Presidente ispettoriale” ed “Elezione dei consiglieri della Presidenza ispettoriale”

Il **dubbio interpretativo** per il quale si richiede l'interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguarda la titolarità soggettiva del potere di nomina dei componenti la commissione elettorale per l'elezione del Presidente e dei consiglieri della Presidenza di una nuova Federazione ispettoriale nata dall'unificazione, regolarmente deliberata dal Consiglio nazionale ex artt. 32 e 47 Reg., di due o più Federazioni ispettoriali preesistenti.

DELIBERA della Presidenza nazionale di interpretazione autentica estensiva degli articoli 32, 36 e 37 Reg.:

La Presidenza nazionale, con delibera adottata all'unanimità, interpreta il combinato disposto degli articoli 32, 36 e 37 Reg. **nel senso di estenderne la portata dispositiva** riconoscendo, in caso di **unificazione** di Federazioni ispettoriali, alle Presidenze delle Federazioni ispettoriali preesistenti riunite **in seduta comune la titolarità del potere di nomina dei componenti la commissione elettorale** per l'elezione del Presidente e dei consiglieri della Presidenza della nuova Federazione ispettoriale..

MOTIVAZIONE: tale opzione ermeneutica estensiva discende dall'applicazione di un semplice e generale principio del diritto oggettivo che in caso di fusione di enti collettivi riconosce ai rispettivi organi direttivi la funzione di regolazione e/o applicazione della relativa procedura.

Articoli 32, 34 e 35

“Federazioni ispettoriali”, “Consiglio ispettoriale” e “Compiti del Consiglio ispettoriale”

Il dubbio interpretativo per il quale si richiede l'interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguarda **l'individuazione dell'organo, nella sua precisa composizione strutturale, legittimato e competente a eleggere, la prima volta successiva all'unificazione, il Presidente e i consiglieri della Presidenza di una nuova Federazione ispettoriale nata dall'unificazione, regolarmente deliberata dal Consiglio nazionale ex artt. 32 e 47 Reg., di due o più Federazioni ispettoriali preesistenti.**

DELIBERA della Presidenza nazionale di interpretazione autentica **estensiva** degli articoli 32, 34, e 35 Reg.:

La Presidenza nazionale, con delibera adottata all'unanimità, interpreta **il combinato disposto degli articoli 32, 34 e 35 Reg. nel senso di estenderne la portata dispositiva** riconoscendo, in caso di **unificazione** di Federazioni ispettoriali preesistenti, al **nuovo Consiglio ispettoriale elettivo**, formato sia, ex art. 34 1° comma, dai **membri aventi diritto delle Presidenze di tutte le Unioni comprese nelle Federazioni ispettoriali preesistenti, dai soci distintivi d'oro di quest'ultime e (per la sola prima elezione ispettoriale successiva all'unificazione) dai componenti le preesistenti Presidenze ispettoriali** sia, ex art. 34 3° comma, dai **relativi soci integrativi elettivi** nel numero fissato in base all'**appendice A Reg.**, la **legittimazione** e la **competenza** ad eleggere, **la prima volta successiva all'unificazione**, il Presidente e dei consiglieri della **nuova** Federazione ispettoriale.

MOTIVAZIONE: tale opzione ermeneutica **estensiva** discende dalla semplice applicazione coordinata degli articoli 32, 34 e 35 del Regolamento. Infatti, in base all'art. 32 Reg. l'unificazione di due o più Federazioni ispettoriali dà vita a una nuova Federazione ispettoriale che comprende tutte le Unioni delle Federazioni ispettoriali preesistenti. Ai sensi, poi, dell'art. 34 Reg., tutte le Federazioni ispettoriali hanno un Consiglio ispettoriale che in sede elettiva è formato dai Presidenti, i Vice Presidenti e i Delegati delle Unioni nonché dai soci distintivi d'oro, ad esse appartenenti, dai componenti la Presidenza ispettoriale (che per la prima elezione ispettoriale successiva all'unificazione non può che comprendere i componenti di diritto delle Presidenze delle Federazioni ispettoriali preesistenti) e infine dai relativi soci integrativi elettivi nel numero fissato in base all'appendice A del Regolamento. In chiusura, l'art. 35 lettera c Reg. assegna al Consiglio ispettoriale, in composizione integrata, il compito di eleggere il Presidente ispettoriale e i consiglieri della Presidenza ispettoriale.

Roma, 2 settembre 2017

I relatori ed estensori

Enrico Leone

Mauro Loi